



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 242/11/CSP

**SEGNALAZIONE DELLA SIGNORA EMANUELA POL, CAPOGRUPPO
CONSILIARE DEL GRUPPO INSIEME PER ARCADE PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
DA PARTE DEL COMUNE DI ARCADE (TV)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O., e, in particolare, l'art. 29, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";

VISTA la delibera n. 98/11/CSP del 13 aprile 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari indetti*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per i giorni 12 e 13 giugno 2011” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 18 aprile 2011;

RILEVATO che con decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto: 1) l’abrogazione dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; 2) l’abrogazione parziale del comma 1 dell’art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito; 3) l’abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare; 4) l’abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale;

VISTA la segnalazione della signora Emanuela Pol, capogruppo consiliare del gruppo Insieme per Arcade - presentata in data 13 giugno 2011 alla Prefettura di Treviso e da quest’ultima inoltrata per competenza all’Autorità in data 17 giugno 2011 (prot. n. 30843) – con la quale viene denunciata la pretesa violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Sindaco del Comune di Arcade per aver inviato a tutti i cittadini di Arcade, nell’imminenza del voto sui quattro quesiti referendari, una lettera, recante il logo dell’amministrazione comunale, con la quale il Sindaco medesimo forniva una chiara indicazione di voto sui quesiti n. I e II;

VISTA la nota in data 21 giugno 2011 (prot. 31708) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità con la quale la predetta segnalazione è stata trasmessa al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto per i conseguenti accertamenti istruttori in vista dell’adozione da parte dell’Autorità dei provvedimenti di competenza;

VISTA la nota in data 17 giugno 2011 con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha proceduto a contestare i fatti al Sindaco di Arcade, chiedendogli di trasmettere eventuali controdeduzioni in merito all’esposto, ai sensi dell’art. 26, comma 10, della delibera n. 98/11/CSP;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota in data 27 giugno 2011, acquisita al protocollo dell'Autorità in data 11 luglio 2011 (prot. n. 35315), con la quale il Sindaco del Comune di Arcade, in relazione ai fatti contestati nell'esposto, precisa in sintesi quanto segue:

- il comune di Arcade è socio di Alto Trevigiano Servizi S.p.A., azienda che ha come scopo principale il servizio idrico integrato;
- con nota prot. 12952 in data 1 giugno 2011, il Presidente della predetta Società chiedeva un impegno ai sindaci soci per sostenere la popolazione ad affrontare il quesito referendario contro la privatizzazione dell'acqua e a sostegno dell'acqua bene comune;
- il comune di Arcade, con decisioni assunte all'unanimità, ha deciso di aderire all'iniziativa essendosi espresso a favore dell'acqua come bene comune per favorire il miglior servizio ai cittadini;
- pertanto l'attività di comunicazione effettuata presso i cittadini deve essere considerata in relazione agli atti consiliari assunti e alla richiesta del Presidente della società Alto Trevigiano Servizi.

VISTA la nota in data 4 luglio 2011 (prot. n. 34058) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, nel sostenere la sussistenza nel caso di specie della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/00, ha trasmesso il fascicolo contenente gli accertamenti istruttori relativi all'esposto per l'adozione da parte dell'Autorità dei provvedimenti di sua esclusiva competenza;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comitato della quale si evidenzia quanto segue:

- il Comune di Arcade è socio della società Alto Trevigiana Servizi S.p.A.;
- in due sedute consiliari svoltesi nel 2010 (29 gennaio e 29 giugno) il Sindaco ha posto all'ordine del giorno come argomento di discussione da parte del consiglio comunale il tema della gestione del servizio idrico in relazione alle previsioni contenute nel DL n. 135/09, art. 15, che introduce un nuovo regime dei servizi pubblici locali eliminando gli affidamenti cd. "in house" e consentendo gestioni miste o anche solo dei privati;
- in entrambi i casi, con decisioni assunte all'unanimità dei presenti, il Consiglio comunale di Arcade, nel ribadire il valore di primario interesse collettivo del servizio idrico e l'esigenza che ne sia assicurata una gestione efficiente ed efficace in favore dei cittadini, ha deliberato di assumere ogni utile iniziativa, anche a livello politico, perché fosse conservato il vigente sistema di gestione del servizio predetto, impegnando a tal fine il Sindaco ad attivarsi in tal senso;
- la società ATS in data 1 giugno 2011, con lettera inviata a tutti i Sindaci dei Comuni soci, ha rivolto un chiaro invito "*farsi parte diligente al fine di sostenere la campagna referendaria per l'acqua pubblica con iniziative a sostegno di un principio condiviso all'unanimità. [omissis] per sostenere la popolazione ad affrontare il quesito referendario senza dubbi contro la privatizzazione dell'acqua*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- il Sindaco del Comune di Arcade, con una lettera recante il logo del Comune, datata 8 giugno 2011, ha rivolto un esplicito invito a tutta la cittadinanza a recarsi alle urne e votare SI ai quesiti sull'acqua;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che la norma trova applicazione anche durante la campagna referendaria, come specificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 28/00;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RITENUTO che la lettera inviata dal Sindaco a tutta la cittadinanza in data 8 giugno 2011 integri, per i contenuti e la forma rivestita, una forma di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/00;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la lettera inviata dal Sindaco a tutta la cittadinanza ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni formulate dal Sindaco;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che, in relazione alla comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione, non sembrano ricorrere i requisiti dell'indispensabilità ai fini dell'efficace



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale e, soprattutto, della forma impersonale come richiesto invece dalla legge;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Arcade di pubblicare sul proprio sito web, entro quindici giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo lettera del Sindaco in data 8 giugno 2011. In tale messaggio si dovrà, espressamente, fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola